



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università
area ISTRUZIONE, FORMAZIONE e RICERCA

tel + 39 040 3775206
fax + 39 040 3775250

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 774/LAVFORU del 08/02/2017

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro. Direttive per la realizzazione di attività finanziate a valere sul Piano di azione e coesione – PAC.

II° intervento correttivo.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia;

Visto il DPR n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 7/Pres del 9 gennaio 2008;

Ricordato che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO – PIPO – che comprende le misure finanziate con il PAC;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 20 gennaio 2017, con la quale è stato stabilito il subentro dell'Area istruzione, formazione e ricerca nella gestione complessiva delle attività relative a PIPOL partire dal 16 febbraio 2017;

Preso atto che con decreto n. 2672/LAVFORU del 22 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal programma esterno parallelo del POR FSE 2007/2013 rientrate nel Piano di azione e coesione –PAC.”;

Ritenuto di apportare modifiche e integrazioni al testo delle richiamate direttive al fine di ottimizzare le modalità di realizzazione dei percorsi formativi previsti e di adeguarlo alla previsione della succitata deliberazione n. 77/2017, con l'approvazione del documento che costituisce allegato A) parte integrante del presente decreto;

Precisato che le direttive di cui all'allegato A) trovano applicazione con riferimento alle operazioni formative presentate dai soggetti aventi titolo dal 16 febbraio 2017;

Decreta

1. E' approvato il documento "Direttive per la realizzazione di attività finanziate a valere sul Piano di azione e coesione – PAC", costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
2. Il suddetto documento trova applicazione con riferimento alle operazioni formative presentate dai soggetti aventi titolo a partire dal 16 febbraio 2017. Da tale data la gestione delle operazioni presentate nonchè di quelle in corso passa all'Area istruzione, formazione e ricerca.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente

Allegato A)



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area istruzione, formazione e ricerca

Posizione organizzativa Programmazione

PIPOL

FVG Progetto giovani

FVG Progetto occupabilità

Direttive per la realizzazione di attività finanziate a valere sul Piano di azione e coesione - PAC.

FEBBRAIO 2017



INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	pag. 3
2. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZABILI	pag. 3
3. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3	pag. 8
4. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI	pag. 9
5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	pag. 10
6. SEDI DI REALIZZAZIONE	pag. 11
7. RENDICONTAZIONE	pag. 11
8. INDICAZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE	pag. 11
9. FLUSSI FINANZIARI	pag. 12
10. RISORSE FINANZIARIE	pag. 12
11. CONTROLLO E MONITORAGGIO	pag. 12
12. IMPOSTA DI BOLLO	pag. 12
13. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	pag. 13
ALLEGATO A)	pag. 14
ALLEGATO B)	pag. 16

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

La giunta regionale con delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni ha disciplinato il Piano Integrato delle Politiche per l'Occupazione ed il Lavoro (di seguito PIPOL)¹.

Le presenti direttive disciplinano le attività di tipo formativo realizzabili dalle ATI selezionate nell'ambito dell'avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014: le attività sono finanziate con il programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC, all'interno del progetto PIPOL.

In particolare le presenti Direttive si riferiscono alla disciplina delle operazioni presentate dal 16 febbraio 2017.

Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.

Tutte le operazioni sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. In particolare trovano applicazione i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014/2020 nella seduta dell'11 giugno 2015.

Le operazioni di cui alla presente direttiva si rivolgono a persone rientranti nelle FASCE 2 o 3 o 5. La partecipazione alla medesima operazione da parte di persone appartenenti a FASCE diverse (2, 3, 5) è ammissibile.

2. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZABILI

1. Le presenti direttive disciplinano la realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni:
 - a) Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro;
 - b) percorsi formativi FPGO;
 - c) percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
2. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
3. Tutte le tipologie di operazioni di cui al capoverso 1 sono di competenza dell'Area, via San Francesco 37. Tutta la documentazione relativa va pertanto trasmessa a tale indirizzo.

2.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

1. I percorsi si rivolgono a coloro che evidenziano un bisogno di riorientamento e rimotivazione, manifestando sfiducia rispetto ad un loro reinserimento nel mercato del lavoro e per i quali è quindi necessaria un'azione propedeutica che faciliti e renda pienamente consapevole la partecipazione alle restanti misure previste dal PAI.
2. Possono partecipare ai percorsi in argomento i cittadini alla FASCIA 5².

¹ Il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successive modifiche e integrazioni

— ² FASCIA 5::

- lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali
- lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
 - alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984;

3. A seguito di quanto previsto dalla direttiva emanata con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 è stato approvato il prototipo relativo ai Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro che rappresenta lo standard sulla cui base è stata realizzata questa misura.
4. Al riguardo si ricordano gli elementi qualificanti del prototipo di cui al capoverso 3:
 - a) l'operazione si articola nel modo seguente:
 - 1) 3 ore di orientamento collettivo con un numero fisso di partecipanti pari a 8 unità;
 - 2) fino a 3 ore di orientamento individuale.
 Pertanto la durata dell'operazione per ogni allievo è al massimo pari a 6 ore;
 - b) dal punto di vista del calcolo del costo dell'operazione, la durata in ore dell'operazione è al massimo pari a 27 ore. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - i. le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - ii. ogni operazione può esclusivamente avviarsi con la partecipazione di 8 allievi, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Il percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro è stato rimodulato in coerenza con le nuove disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Autorità di gestione del PON IOG.
6. Il nuovo percorso si realizza con modalità individuale e per un numero massimo di ore pari a 4, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
7. I percorsi si realizzano sulla base di specifici prototipi che sono stati oggetto di valutazione da parte del già competente Servizio programmazione e gestione interventi formativi che ha successivamente dettato le relative modalità attuative.

2.2 LE OPERAZIONI RIFERITE AL REPERTORIO DEI SETTORI ECONOMICO PROFESSIONALI E AL REPERTORIO DEI PROFILI PROFESSIONALI (percorsi formativi FPGO; percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA)

2.2.1 Generalità

1. Il presente paragrafo disciplina la realizzazione di Operazioni riferite al Repertorio dei settori economico professionali approvato con DGR n. 1417 del 28 luglio 2016 e al Repertorio dei profili professionali, approvato con DGR n.25 del 13 gennaio 2017.
2. Le operazioni sono gestite dalla sede di Trieste dell'Area, via San Francesco 37.
3. Tutte le operazioni devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
4. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale

— alla CIG in deroga;

al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012

Testo allegato al decreto n. 774/LAVFORU dell'8 febbraio 2017

attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.

5. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
6. Tutte le operazioni, **pena la non ammissibilità generale**, devono contenere nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" una descrizione sintetica del progetto (max 1.300 caratteri) finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali, da cui emergano la coerenza, la finalità e gli scopi previsti.
7. Nelle operazioni che prevedano stage in azienda e che abbiano l'obbligo di una formazione specifica omogenea sulle tematiche della sicurezza, possono essere previsti anche uno o più ulteriori moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'allegato B) dell'Accordo stesso. A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dall'A.T.I. entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dall'ente il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.
8. Qualora le operazioni prevedano uno stage in azienda l'operatore deve indicare le imprese ospitanti che devono essere riferite al numero di allievi previsto, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
9. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata all'Area. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva dell'Area.
10. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco dell'Area. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
11. Fra il soggetto ospitante lo stage e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
12. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) fatto salvo quanto indicato in merito ai percorsi di rimotivazione al lavoro e alla formazione (paragrafo 2.1), il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
13. Tutti gli allievi devono risultare iscritti a PIPOL ed essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia
14. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
15. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale
16. Le operazioni possono essere realizzate con utenza mista, proveniente dalle FASCE di pertinenza. Dal punto di vista finanziario, l'imputazione del costo dell'operazione avviene con riferimento alla FASCIA (2/3/4 o 5) sulla quale, in sede di presentazione dell'operazione, si prevede il maggior numero di partecipanti. Ove il numero di allievi previsti sia equivalente fra le FASCE 2, 3 e 4 da un lato a la FASCIA 5 dall'altro, l'ATI competente indica la

FASCIA, 2/3/4 o 5, su cui imputare il costo. Eventuali modifiche nelle percentuali di partecipazione per FASCIA in corso di attuazione dell'operazione non determinano cambiamenti nell'imputazione del costo dell'operazione.

2.2.2 I percorsi formativi FPGO

1. Possono essere presentate due tipologie di operazioni:
 - a) operazioni relative ai Repertori di settore economico professionali, finalizzate unicamente al raggiungimento di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai citati Repertori di settore. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le "situazioni tipo" (ST) evidenziate in verde nella corrispondente scheda SST del relativo Repertorio di settore, nonché, eventualmente, di ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto funzionali al raggiungimento delle stesse QPR, sia perché espressamente richieste dal mercato del lavoro (anche riferite a QPR parziali). In ogni caso l'attestato di frequenza finale, conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale, riporterà, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, unicamente le QPR complete dell'operazione.
 - b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, purché:
 - 1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlane_lavoro.php
 - 2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
 - 3) corredate da un elenco di possibili *situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze*. Tali operazioni, in quanto non afferenti a un Repertorio approvato dalla Regione riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 prevedono il rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dell'esame finale.
2. Non possono essere presentate operazioni riferite a tipologie diverse da quelle di cui sopra, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. La durata delle operazioni è ricompresa tra le 200 ore e le 600 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.** Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage laddove previsto non può comunque essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. Non è ammessa la realizzazione di operazioni afferenti le cosiddette "professioni regolamentate". Il mancato rispetto di questa previsione è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 4, 5³.

2.2.3 I percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Le operazioni relative al Repertorio dei profili professionali, denominate "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)" sono finalizzate al conseguimento della qualifica professionale del livello previsto dal

— ³**FASCIA 2:** giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni;

— **FASCIA 3:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito il diploma di qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi. Convenzionalmente il termine dei 12 mesi scade il 31 luglio dell'anno successivo al conseguimento del titolo;

— **FASCIA 4:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito un titolo di studi universitario da non più di 12 mesi (corso di laurea di primo livello, corso di laurea specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, master universitario di primo livello, master universitario di secondo livello, scuola di specializzazione, corso di dottorato di ricerca)

— **FASCIA 5:**

— lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali

— lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso

— alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984;

— alla CIG in deroga;

— al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012

Repertorio medesimo approvato con DGR n.25 del 13 gennaio 2017 e possono riguardare esclusivamente i profili professionali:

- Addetto alla realizzazione e manutenzione di aree verdi
- Panificatore
- Gelatiere
- Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie
- Addetto alla trasformazione delle carni
- Tecnico della trasformazione agroalimentare
- Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
- Saldatore
- Tecnico CAD (Computer Aided Design)
- Tecnico CAM (Computer Aided Manufacturing)
- Tecnico elettrico
- Tecnico per l'automazione industriale
- Tecnico elettronico
- Tecnico di impianti termici
- Muratore
- Piastrellista
- Tinteggiatore cartongessista
- Tecnico grafico
- Fotografo digitale
- Tecnico dell'amministrazione di sistemi ict
- Tecnico dello sviluppo di applicazioni web lato server
- Magazziniere
- Pizzaiolo
- Aiuto cuoco
- Tecnico di cucina
- Addetto al servizio bar
- Tecnico dei servizi di sala e bar
- Tecnico dell'amministrazione economico-finanziaria
- Tecnico dell'amministrazione del personale
- Tecnico della produzione manifatturiera

2. Le operazioni relative a profili professionali diversi da quelli indicati determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. L'ammissione alle operazioni riferite a profili di livello EQF IV è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di qualifica regionale di livello EQF III coerente con il profilo medesimo. Ulteriori prerequisiti possono essere previsti all'interno dell'operazione.
4. Tutte le operazioni devono riferirsi in termini di durata e di competenze (QPR) a quanto previsto dal citato Repertorio dei profili professionali, fermo restando che possono essere previste competenze **aggiuntive** riferite unicamente a conoscenze ed abilità di base e trasversali o funzionali a specifiche esigenze del mercato del lavoro.
5. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage è obbligatorio e non può essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale dell'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
6. Al fine di favorire la partecipazione di allievi già in possesso di crediti formativi acquisiti in precedenti percorsi di formali di formazione, è ammissibile la loro partecipazione ridotta all'operazione nella misura massima del 50% della durata totale. L'accertamento dei crediti viene effettuato dal soggetto proponente sulla base di documentazioni attestanti il loro possesso.

7. Ai fini del computo della soglia minima di partecipazione per l'ammissione all'esame finale, si richiede l'effettiva presenza, certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore di formazione previste dal percorso ridotto, al netto delle ore d'esame.
8. La partecipazione ridotta all'operazione è consentita per un numero di allievi non superiore al 50%, arrotondato per difetto, degli allievi previsti.
9. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 5.

3. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3

1. Le operazioni sono presentate con modalità a sportello quindicinale, vale a dire dal giorno 1 al giorno 15 e dal giorno 16 al giorno 28/30/31 di ogni mese, ore 24.00 (si ricorda ancora che le presenti Direttive fanno riferimento ai progetti presentati a partire dal 16 febbraio 2017).
2. Ciascuna operazione viene presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet [www.regione.fvg.it, formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori](http://www.regione.fvg.it/formazione,lavoro,pari_opportunita/formazione/area_operatori). Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome
 - b) codice fiscale
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail all'Area allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
3. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione:****
 - **"PIPOL PAC– Orientamento specialistico scheda 1 C. Prototipi formativi per i giovani iscritti dal 1° marzo 2016 - 1"**
 - **"PIPOL PAC – percorsi formativi FPGO 4"** (utenza FASCIA 2/3/4), oppure
 - **"PIPOL PAC– percorsi formativi FPGO 5"** (utenza FASCIA 5), oppure
 - **"PIPOL PAC– percorsi formativi FPGO 6"** (utenza mista), oppure
 - **"PIPOL PAC - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 4"** (utenza FASCIA 2/3/4), oppure
 - **"PIPOL PAC - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 5"** (utenza FASCIA 5), oppure
 - **"PIPOL PAC - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 6"** (utenza mista), oppure
4. Unitamente alla domanda devono essere presentati, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione:**
 - la scheda anagrafica;
 - l'operazione.
5. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
6. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione, **pena la non ammissibilità generale**
Testo allegato al decreto n. 774/LAVFORU dell'8 febbraio 2017

dell'operazione. La procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, in relazione a ogni scadenza quindicinale e per tipologia di operazione, **una domanda di ammissione** per ogni operazione a finanziamento trasmessa alla Direzione a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione.**

7. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dall'Area è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione.**

4. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

4.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

1. I percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro sono stati inizialmente gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 5 – Orientamento – pari a euro 52, di cui al documento "Unità di costi standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (UE) n. 1303/2013"⁴, di seguito "documento UCS".
2. A seguito della entrata in vigore del documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278/2015 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dalla deliberazione n. 687/2015, ed ora allegato al richiamato Regolamento emanato con DPR n. 140/2016 (vedi nota 2), la gestione finanziaria avviene con l'applicazione dell'UCS 9 – Orientamento.
3. Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 9 (euro 49,00) * 27 (n. ore attività)

4. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso, in fase di consuntivazione il costo viene determinato sulla base delle ore di rimotivazione effettivamente erogate.
5. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa del prototipo, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 9 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.
6. Per quanto riguarda le operazioni destinate ai giovani che si sono registrati dopo il 1° marzo 2016, la gestione finanziaria dell'operazione stessa avviene con l'applicazione dell' UCS 24 - Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1C di Garanzia Giovani.
7. Il costo complessivo di ogni percorso è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 24 (euro 35,50) * n. ore attività

8. Il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso.
9. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa del prototipo, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS 24 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

4.2 Percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

⁴Il documento costituisce allegato al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale" emanato con DPR n. 140/2016

Testo allegato al decreto n. 774/LAVFORU dell'8 febbraio 2017

1. I percorsi formativi di cui al presente paragrafo sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS"⁵, di seguito Documento UCS, pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

$$\begin{aligned} & \text{UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50\% ore stage (se previsto)} \\ & \quad + \\ & \text{UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti} \end{aligned}$$

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi previsti sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

5. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La **selezione delle operazioni** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015.
2. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, nell'**allegato A)** parte integrante delle presenti Direttive si fornisce il quadro riassuntivo, per ogni tipologia di operazioni, delle **cause di non ammissibilità generale dell'operazione**.
3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale;
 - c) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. Gli esiti della valutazione sono recepiti dall'Area con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

6. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal**

⁵ Il documento costituisce allegato al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale" emanato con DPR n. 140/2016

contributo.

2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate su richiesta motivata del soggetto attuatore.

7. RENDICONTAZIONE

7.1 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione in termini di ore effettivamente erogate da parte dell'orientatore.
2. La documentazione da presentare è costituita da quella prevista dall'art. 26 del Regolamento, ivi compreso il timesheet attestante l'attività svolta in back office.

7.2 I percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
 - b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

8. INDICAZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE

1. Le operazioni possono essere presentate **esclusivamente** dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 (soggetto attuatore), **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
2. I destinatari delle operazioni di cui alle presenti Direttive sono i soggetti, residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia, registrati al progetto PIPOL con ed appartenenti alle FASCE precedentemente indicate
3. Ad ogni operazione deve essere associato un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente **allegato B**) parte integrante delle presenti Direttive). Il modulo è conservato dall'ATI e mantenuto disponibile ai fini dei controlli in loco effettuati dall'Area.
4. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.
5. La presentazione delle operazioni avviene a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
6. Tutte le operazioni previste dalle presenti direttive possono essere associate alla realizzazione di un tirocinio extracurricolare all'interno di PIPOL, previa l'attenta verifica della rispettiva coerenza rispetto alla figura professionale di riferimento.

9. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, Testo allegato al decreto n. 774/LAVFORU dell'8 febbraio 2017

attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.

2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro / formazione / area operatori / modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
1. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

10. RISORSE FINANZIARIE

1. Il finanziamento delle operazioni di cui alle presenti Direttive avviene a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione e coesione – PAC .
2. A fronte delle attività precedentemente realizzate, sono in corso i controlli per l'individuazione delle risorse finanziarie residue disponibili.
3. L'Area assicura la comunicazione alle ATI delle risorse finanziarie disponibili entro il 15 febbraio 2017.

11. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

12. IMPOSTA DI BOLLO

1. Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

13. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2018

CAUSE DI NON AMMISSIBILITA' GENERALE DELLE OPERAZIONI

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità della presentazione	Non corretta presentazione della domanda di finanziamento (par. 3, cap. 5)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata presentazione della scheda anagrafica e dell'operazione (par. 3, cap. 6)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata presentazione all'indirizzo PEC indicato (par. 3, cap. 7)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancato riepilogo dell'elenco di tutti gli allegati in trasmissione (par. 3, cap.8)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata completa compilazione del formulario (par. 3, cap. 9)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
Conformità del proponente	Mancata presentazione dell'operazione da parte dei soggetti aventi titolo (par. 8, cap. 1)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	Presentazione di operazioni relative a operazioni formative diverse da quelle indicate (par. 2, cap. 1, par. 2.2.2, cap. 2, par. 2.2.2, cap. 4.)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Previsione di un numero di allievi diverso da quello previsto (par. 2.1, cap. 4, lett. b, p.to ii)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro
	Mancata modalità individuale del percorso (par. 2.1, cap. 6)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro
	Numero di ore diverso da quello previsto (par. 2.1, cap. 6, par. 2.2.2, cap. 3)	– percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro – percorsi formativi FPGO
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro (par. 2.2.1, cap. 3)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa (par. 2.2.1, cap. 4)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008 (par. 2.2.1, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata previsione nel formulario - "dati per l'orientamento" – di una descrizione sintetica del progetto (par. 2.2.1, cap. 6)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancata indicazione delle imprese ospitanti gli stage (par. 2.2.1, cap. 8)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione (par. 2.2.1, cap. 12, lett. b)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Presentazione di operazioni con articolazione diversa da quella prevista (par. 2.2.2, cap. 3, par. 2.2.3, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Presentazione di operazioni relative a profili diversi da quelli indicati (par. 2.2.3, cap. 2)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Durata dello stage diversa da quella prevista (par. 2.2.3, cap. 5)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

Allegato B)

**MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO
ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL
FABBISOGNO RILEVATO DELLE PERSONE**

L'ATI di enti di formazione con capofila _____, operante nell'ambito territoriale della provincia di _____ e il CPI di _____

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE CHE

- l'operazione formativa denominata " _____", rientrante nella tipologia formativa " _____" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ____ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.
- Nelle diverse fasi di costruzione del gruppo classe i soggetti coinvolti (CPI ed ATI) hanno tenuto conto delle indicazioni dell'art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Nelle di costruzione del gruppo classe è stata garantita la più ampia partecipazione della componente femminile.

